

Convalida TSO

Vademecum operativo per il difensore · 10 ottobre 2026

Premessa · Corte costituzionale n. 157/2026

Con la sentenza n. 157/2026, depositata il 2 ottobre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 35 della legge n. 833/1978 nella parte in cui non assicura la difesa tecnica nella convalida del TSO in degenza ospedaliera e delle sue proroghe. **Dall'8 ottobre 2026**, in mancanza di un difensore di fiducia, il giudice tutelare nomina un difensore d'ufficio. Devono essere garantiti l'avviso tempestivo per consentire la partecipazione all'audizione e la notificazione al difensore del decreto di convalida o non convalida.

1. Nomina e reperibilità

Turno: «Atti urgenti e arrestati». Durante il turno possono essere assegnate anche convalide e proroghe di TSO in degenza ospedaliera, con preavviso ridotto.

- Il nominativo è individuato attraverso il servizio centralizzato; la nomina compete al giudice tutelare, in assenza di difensore di fiducia.
- Assicurare la reperibilità e attivarsi tempestivamente. La fine del turno non comporta la cessazione dell'incarico.

2. Comunicazione e accesso agli atti

- La cancelleria comunica tempestivamente la nomina, **anche telefonicamente**, e invia a mezzo **PEC** il decreto di nomina e fissazione dell'audizione.
- La cancelleria abilita il difensore all'accesso **SICID - volontaria giurisdizione**, dal quale possono essere esaminati tutti gli atti del fascicolo.
- Confermare la ricezione; segnalare subito impedimenti, incompatibilità o difficoltà di accesso.

3. Prima dell'audizione

- Acquisire ordinanza sindacale, proposta medica, convalida del secondo medico e documentazione delle comunicazioni.
- Conferire con l'assistito, per quanto possibile in modo riservato; raccogliergli la posizione sul ricovero, sulle cure e sulle alternative.
- Verificare la motivazione sui **tre presupposti congiunti**: urgenza terapeutica per alterazioni psichiche; mancata accettazione delle cure; assenza di tempestive e idonee misure extraospedaliere.

4. Termini da controllare

Ordinanza sindacale: entro 48 ore dalla convalida sanitaria.

Notifica al giudice tutelare: entro 48 ore dal ricovero.

Decisione del giudice: entro 48 ore dalla notifica.

Annotare data e ora dei singoli adempimenti e verificare le comunicazioni all'interessato o al legale rappresentante, ove esistente.

Audizione e adempimenti successivi

5. Partecipazione e collegamento Teams

Difesa tecnica obbligatoria. La Corte prevede l'avviso tempestivo al difensore e la possibilità di partecipare all'audizione: la presenza non è espressamente configurata come necessaria.

- Resta il dovere di assistenza diligente ed effettiva. Valutare l'intervento nel caso concreto; l'eventuale assenza non esonera dalle altre attività difensive.
- Ove possibile, comunicare la mancata partecipazione e valutare osservazioni o istanze prima della decisione.
- L'audizione può svolgersi su **Microsoft Teams**: il link, la data e l'ora sono indicati nel decreto. Verificare il collegamento e segnalare subito problemi tecnici o ostacoli all'esercizio della difesa.

6. Decreto, proroghe e rimedi

- Il decreto di convalida o non convalida è notificato anche al difensore: esaminarlo e informare l'assistito.
- Per il prolungamento oltre il settimo giorno e le ulteriori proroghe verificare la nuova proposta motivata, la persistenza dei presupposti e le medesime garanzie difensive.
- Valutare i rimedi: richiesta di revoca o modifica al sindaco (art. 33); ricorso al tribunale e richiesta di sospensione (art. 35, l. 833/1978). Il rinvio agli elenchi dell'art. 29 non estende automaticamente l'intera disciplina processuale penale.

7. Compenso e patrocinio a spese dello Stato

Si applicano in via ordinaria gli **artt. 74, comma 2, e 116 del d.P.R. 115/2002**, secondo i rispettivi presupposti.

- **Art. 74, comma 2:** patrocinio negli affari di volontaria giurisdizione per il cittadino non abbiente, quando le ragioni non siano manifestamente infondate.
- **Art. 116:** liquidazione al difensore d'ufficio dopo l'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale.

La nomina d'ufficio non comporta, da sola, ammissione al patrocinio o automatica liquidazione a carico dello Stato.

Controllo finale

Nomina e PEC → accesso SICID → atti e termini → colloquio → attività difensiva → decreto → eventuale proroga e rimedi.

Riferimenti: l. 833/1978, artt. 33-35; Corte cost. 76/2025 e 157/2026 (punto 12); art. 29 disp. att. c.p.p.; d.P.R. 115/2002, artt. 74, comma 2, e 116. Le conseguenze delle diverse ipotesi di assenza del difensore non sono espressamente disciplinate dalla sentenza.

Sentenza n. 157/2026 – testo ufficiale